



Servizio Sanitario Nazionale – Regione dell'Umbria
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE UMBRIA 1
Sede Legale Provvisoria: Via Guerra 21 – Perugia
Codice Fiscale e Partita IVA 03301860544

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE
n. 575 del 11/05/2021

Proponente: UO Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per effettuazione del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per area Trasimeno □ zona n°1-2-3-4.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la proposta di delibera in oggetto di cui al num. Provv 7206 del 04/05/2021 contenente:

il Parere del Direttore Amministrativo – Dott. Alessandro MACCIONI

il Parere del Direttore Sanitario – Dr. Massimo D'ANGELO

Hash .pdf (SHA256):

d21d37c68f65ecdbf9172f21095da27d5cac8d324905950b74339c76b0158cb7

Hash .p7m (SHA256):

ea97c9376777f54803592687e6fca2235c2f1f3e195ceda200476b1e788f8fac

Firme digitali apposte sulla proposta:

Alessandro Maccioni, Massimo D'Angelo, Fabio Pagliaccia

DELIBERA

Di recepire la menzionata proposta di delibera che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale e di disporre quindi così come in essa indicato.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Gilberto GENTILI)*

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

PREMESSO che con Delibera n°1644 del 19/12/2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura competitiva, riservata agli operatori di cui al c. 4 lett. a) art. 104 della L.R. 11/2015, per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, per una durata di 36 mesi, suddiviso per le seguenti zone territoriali:

- Zona n. 1: Comuni di Castiglione Del Lago, di Tuoro e di Paciano;
- Zona n. 2: Comuni di Magione e Passignano;
- Zona n. 3: Comune di Città Della Pieve;
- Zona n. 4: Comuni di Panicale e Piegaro;

ponendo a base della procedura in argomento i rimborsi, soggetti a ribasso, di € 20 a chiamata fino ad una percorrenza di 20 chilometri (A+R) per i soli trasporti dializzati barellati e € 0,79 a chilometro per i trasporti ordinari/programmati e per le percorrenze eccedenti i 20 chilometri per trasporti dializzati barellati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare della procedura;

CHE con Delibera n°403 del 13/3/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno;

CHE sulla base delle risultanze della procedura esperita, sono risultati i seguenti affidatari del servizio:

- zona n°1, comprendente i Comuni di Castiglione Del Lago, di Tuoro e di Paciano – affidatario Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia Protettorato di San Valentino di Castiglione del Lago, per un importo stimato annuo di € 41.695,04 Iva esente;
- zona n°2, comprendente i Comuni di Magione e di Passignano – affidatario Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Magione, per un importo stimato annuo di € 71.141,79 Iva esente;
- zona n°3, comprendente il Comune di Città Della Pieve – affidatario Associazione di Volontariato Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San Giovanni Decollato di Città della Pieve, per un importo stimato annuo di € 37.799,72 Iva esente;
- zona n°4, comprendente i Comuni di Panicale e di Piegaro – affidatario Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Perugia - Olmo, per un importo stimato annuo di € 40.344,41 Iva esente;

CHE con la stessa Delibera n°403 del 13/3/2019 si è dato atto che l'efficacia dell'aggiudicazione era subordinata al positivo esito delle verifiche previste dal disciplinare della procedura competitiva, da effettuare in capo ai rispettivi affidatari;

CHE di conseguenza, questa UOC ha attivato le relative verifiche di Legge in capo alle associazioni di volontariato di cui sopra, che hanno dato esito positivo, rendendo pertanto efficace l'aggiudicazione disposta con la richiamata Delibera n°403/2019;

RITENUTO di procedere ora all'approvazione degli schemi di convenzione relativi all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, suddiviso in 4 zone, di cui al già richiamato atto n°403/2019, da stipularsi in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, tra questa Azienda Sanitaria e le associazioni di volontariato affidatarie, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, di seguito riepilogate:

- allegato A – schema di convenzione servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, zona 1;
- allegato B – schema di convenzione servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, zona 2;
- allegato C – schema di convenzione servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, zona 3;
- allegato D – schema di convenzione servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, zona 4;

RILEVATO che con la Delibera n°403/2019 in precedenza richiamata si era provveduto a nominare, per tutte le zone aggiudicate, la Sig.ra Fausta Moroni, titolare P.O. centrale trasporti sanitari, come responsabile del procedimento della fase esecutiva del servizio di che trattasi, per lo svolgimento delle analoghe funzioni previste per il R.U.P. ed il D.E.C., rispettivamente dagli articoli 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016 e smi, nonché a disporre l'avvio in urgenza del servizio;

CHE altresì con la stessa Delibera n°403/2019 era stata prevista la possibilità di dare avvio in urgenza all'esecuzione della convenzione, nelle more della stipula della stessa, da attivare da parte del Rup/DEC sopra indicato;

ATTESO che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione integrale ai sensi delle vigenti normative in tema di riservatezza;

VISTA la L.R. 11/2015;

VISTO il regolamento n. 3 del 23/06/2017;

Tutto ciò premesso si propone di adottare la seguente Delibera

1) APPROVARE gli schemi di convenzione relativi all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, suddiviso in 4 zone, di cui all'atto n°403/2019 richiamato in istruttoria, che verranno integrati – se del caso - dal Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, che si allegano al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, da stipularsi in forma di scrittura privata con registrazione in caso d'uso, tra questa Azienda Sanitaria e le associazioni di volontariato di seguito indicate:

- zona n°1, affidatario Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia Protettorato di San Valentino di Castiglione del Lago (schema di convenzione **allegato A**);
- zona n°2, affidatario Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Magione (schema di convenzione **allegato B**);
- zona n°3, affidatario Associazione di Volontariato Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San Giovanni Decollato di Città della Pieve (schema di convenzione **allegato C**);
- zona n°4, affidatario Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Perugia – Olmo (schema di convenzione **allegato D**).

2) DELEGARE il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, Dirigente di questa UOC, alla sottoscrizione delle convenzioni di cui al precedente punto 1).

3) CONFERMARE l'avvio all'esecuzione della convenzione in via d'urgenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 13 e comma 8 del D. Lgs. n°50/2016, da attivare da parte del Responsabile del procedimento della fase di esecuzione del servizio, individuato con la già richiamata Delibera n°403/2019.

4) TRASMETTERE il presente atto alla Direzione del Distretto Sanitario Trasimeno ed al RUP fase esecuzione / DEC, per il seguito di rispettiva competenza.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Rag. Sergio Dolciami

IL DIRIGENTE U.O.C. ATTIVITA' TECNICHE -

ACQUISTI BENI E SERVIZI

Dott. Ing. Fabio Pagliaccia

ALLEGATO "A"

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI
SANITARI ORDINARI/PROGRAMMATI E DIALIZZATI BARELLATI PER
AREA TRASIMENO – ZONA n°1.**

TRA

Il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, nato a Città della Pieve (Pg) il 19/10/1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n°1, codice fiscale e partita Iva 03301860544, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Azienda Sanitaria**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi e con delega, disposta con Delibera D.G. n° ____ del _____ alla firma del presente atto

E

Il sig. _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in qualità di _____ dell'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia Protettorato di San Valentino di Castiglione del Lago, con sede in _____, Via _____, codice fiscale / partita IVA _____ di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Associazione**.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n°1644 del 19/12/2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura competitiva, riservata agli operatori di cui al c. 4 lett. a) art. 104 della L.R. 11/2015, per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, per una durata di 36 mesi, suddiviso per le seguenti zone territoriali:

- Zona n. 1: Comuni di Castiglion Del Lago, di Tuoro e di Paciano;
- Zona n. 2: Comuni di Magione e Passignano;
- Zona n. 3: Comune di Città Della Pieve;
- Zona n. 4: Comuni di Panicale e Piegara;

ponendo a base della procedura in argomento i rimborsi, soggetti a ribasso, di € 20 a chiamata e fino ad una percorrenza di 20 chilometri (A+R) per i soli trasporti dializzati barellati e € 0,79 a chilometro per i trasporti ordinari/programmati e per le percorrenze eccedenti i 20 chilometri per trasporti dializzati barellati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare della procedura;

- con Delibera n°403 del 13/3/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, sulla base delle risultanze della procedura esperita;
- affidataria del servizio per la zona n°1, comprendente i Comuni di Castiglione Del Lago, di Tuoro e di Paciano, è risultata l'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia Protettorato di San Valentino di Castiglione del Lago, per un importo stimato annuo di € 41.695,04 Iva esente;
- l'affidamento risulta efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, effettuate nuovamente da questa Azienda Sanitaria, in quanto le relative certificazioni a suo tempo acquisite erano nel frattempo divenute prive di validità;
- con Delibera del Direttore Generale n°100 del 31/01/2017 è stato approvato il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi /forniture affidati da questa Azienda, sulla

base dell'esito delle relative procedure di affidamento;

- il suddetto patto di integrità sarà pertanto allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- con Delibera n° ____ del _____, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza.

L'Azienda Sanitaria affida all'Associazione, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno – zona n°1 comprendente i Comuni di Castiglione Del Lago, di Tuoro e di Paciano, per un importo stimato annuo di € 41.695,04 Iva esente, corrispondente ad un importo stimato complessivo, per l'intero periodo di anni tre, di € 125.085,13 Iva esente, articolato come da piano economico prodotto per la procedura, di seguito riportata:

- *Trasporti dializzati barellati*: per un costo fisso per ogni servizio/tragitto attivato di **€ 19,95** comprensivo dei primi 20 chilometri di percorrenza (andata più ritorno), ed **€ 0,788** per ciascun chilometro eccedente la predetta percorrenza (dal 21esimo chilometro);
- *Trasporti ordinari programmati*: **€ 0,788** per ciascun chilometro di percorrenza;

documento che si allega in copia alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa, oneri per la sicurezza riferiti a rischi

interferenziali pari a zero.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti della procedura ed, in particolare, nel disciplinare della stessa, nel piano Tecnico ed Economico presentati dall'Associazione; documenti che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, ad esclusione del piano economico il quale viene materialmente allegata (allegato "A"), con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di urgenze l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare all'Associazione l'esecuzione di trasporti in argomento per aree/zone diverse da quella di cui risulta affidataria, così come previsto dalla Delibera n°403/2019. Altresì, sempre nei casi di urgenza, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare i trasporti in argomento per la zona 1 del Trasimeno ad altre Associazioni, qualora la Confraternita di Misericordia Protettorato di San Valentino non abbia la possibilità di eseguire i medesimi trasporti.

L'associazione si impegna ad adeguarsi ad eventuali future disposizioni normative che abbiano rilevanza sul servizio in argomento.

Articolo 3 – Durata della convenzione.

La durata della presente convenzione è di mesi 36, a decorrere dalla data del _____, di avvio del servizio risultante dal relativo verbale, *(se del caso) disposto in urgenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e comma 13 del D. Lgs. N°50/2016 e sim.*

Art. 4 – modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi), in orario diurno.

L'associazione, per ogni trasporto, dovrà mettere a disposizioni il mezzo (prevalentemente autoambulanza o, quando permesso dalla patologia dei trasportati, altro automezzo idoneo anche a viaggi multipli) ed il relativo equipaggio (1 autista-soccorritore ed 1 barelliere), con le caratteristiche ed i requisiti previsti dal Regolamento n. 3 del 23/06/2017 e smi per il trasporto in argomento.

I servizi di trasporto dovranno essere attivati dietro specifica richiesta formulata dal Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, così come disposto con la sopra citata Delibera n°403/2019.

I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del Responsabile della Centrale Operativa Trasporti di questa Azienda, in base a relazione del referente dell'Associazione.

Nell'esecuzione dei trasporti l'associazione si impegna altresì a rispettare il disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari tuttora in essere, approvato con Delibera n°718/2012, a cui si farà riferimento anche per eventuali aspetti inerenti il servizio non richiamati nel presente atto.

Alla fine di ogni anno solare, l'Associazione dovrà produrre un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente convenzionamento e dal quale si evinca che i corrispettivi ricevuti siano stati

totalmente utilizzati per i fini della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine l'Azienda Sanitaria comunicherà le direttive impartite ai propri servizi. L'associazione provvederà ad aggiornare l'elenco degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con l'Azienda Sanitaria.

Articolo 5 – liquidazione e pagamento.

Il pagamento dei rimborsi a favore dell'Associazione saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione prodotta con le modalità ed ai sensi del DPR n°445/2000 e sim, su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione presentata.

L'Associazione produrrà alla Centrale Operativa Trasporti, di norma entro il giorno 7 di ogni mese, il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente, ai fini della predisposizione del MAP.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'Associazione, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione all'Associazione di inadempienze contrattuali, o in caso di accertato inadempimento del contratto, o mancanza od insufficienza o non definizione in contraddittorio del MAP (per la sola parte contestata) o

erroneità della fattura stessa, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione dell'Associazione, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. In caso di ritardato pagamento, l'Azienda Sanitaria è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, al tasso stabilito dalla BCE per operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi del D. Lgs. n°231/2002.

Articolo 6 – riservatezza.

L'Associazione ed i suoi operatori che svolgeranno il servizio in argomento dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, alla organizzazione e attività svolta dall'Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.

Articolo 7 – trattamento dati.

L'Associazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a. Individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti anche attraverso controlli periodici;

- c. non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
- e. rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
- f. consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
- g. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda USL per gli adempimenti di competenza;
- h. assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistematica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
(All. 2 Addendum)

Articolo 8 – controversie.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 9 – norme di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile, ivi compreso il disciplinare per i trasporti sanitari in essere presso questa Azienda Sanitaria.

Articolo 10 – Trattamento fiscale.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs. N°117/2017 e sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda Sanitaria ed uno per l'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria

il Dirigente Delegato _____ *

Per l'Associazione

Il Governatore _____ *

L'Associazione dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto nella presente convenzione e di accettare specificatamente quanto previsto agli articoli 2 (oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza), 3 (durata della convenzione), 4 (modalità di svolgimento del servizio), 5 (liquidazione e pagamento), 7 (trattamento dati), 8 (controversie).

Il Governatore _____ *

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.**

ALLEGATO "B"

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI
SANITARI ORDINARI/PROGRAMMATI E DIALIZZATI BARELLATI PER
AREA TRASIMENO – ZONA n°2.**

TRA

Il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, nato a Città della Pieve (Pg) il 19/10/1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n°1, codice fiscale e partita Iva 03301860544, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Azienda Sanitaria**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi e con delega, disposta con Delibera D.G. n° ____ del _____ alla firma del presente atto

E

Il sig. _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in qualità di _____ dell'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Magione, con sede in _____, Via _____, codice fiscale / partita IVA _____ di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Associazione**.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n°1644 del 19/12/2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura competitiva, riservata agli operatori di cui al c. 4 lett. a) art. 104 della L.R. 11/2015, per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, per una durata di 36 mesi, suddiviso per le seguenti zone territoriali:
 - Zona n. 1: Comuni di Castiglion Del Lago, di Tuoro e di Paciano;

- Zona n. 2: Comuni di Magione e Passignano;
- Zona n. 3: Comune di Città Della Pieve;
- Zona n. 4: Comuni di Panicale e Piegara;

ponendo a base della procedura in argomento i rimborsi, soggetti a ribasso, di € 20 a chiamata e fino ad una percorrenza di 20 chilometri (A+R) per i soli trasporti dializzati barellati e € 0,79 a chilometro per i trasporti ordinari/programmati e per le percorrenze eccedenti i 20 chilometri per trasporti dializzati barellati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare della procedura;

- con Delibera n°403 del 13/3/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, sulla base delle risultanze della procedura esperita;
- affidataria del servizio per la zona n°2, comprendente i Comuni di Magione e di Passignano, è risultata l'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Magione, per un importo stimato annuo di € 71.141,79 Iva esente;
- l'affidamento risulta efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, effettuate nuovamente da questa Azienda Sanitaria, in quanto le relative certificazioni a suo tempo acquisite erano nel frattempo divenute prive di validità;
- con Delibera del Direttore Generale n°100 del 31/01/2017 è stato approvato il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi /forniture affidati da questa Azienda, sulla base dell'esito delle relative procedure di affidamento;
- il suddetto patto di integrità sarà pertanto allegato alla presente

convenzione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- con Delibera n° ____ del _____, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza.

L'Azienda Sanitaria affida all'Associazione, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno – zona n°2 comprendente i Comuni di Magione e di Passignano, per un importo stimato annuo di € 71.141,79 Iva esente, corrispondente ad un importo stimato complessivo, per l'intero periodo di anni tre, di € 213.425,37 Iva esente, articolato come da piano economico prodotto per la procedura, di seguito riportata:

- *Trasporti dializzati barellati*: per un costo fisso per ogni servizio/tragitto attivato di **€ 19,95** comprensivo dei primi 20 chilometri di percorrenza (andata più ritorno), ed **€ 0,788** per ciascun chilometro eccedente la predetta percorrenza (dal 21esimo chilometro);
- *Trasporti ordinari programmati*: **€ 0,788** per ciascun chilometro di percorrenza;

documento che si allega in copia alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa, oneri per la sicurezza riferiti a rischi interferenziali pari a zero.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dalle previsioni

contenute in tutti gli atti della procedura ed, in particolare, nel disciplinare della stessa, nel piano Tecnico ed Economico presentati dall'Associazione; documenti che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, ad esclusione del piano economico il quale viene materialmente allegata (allegato "A"), con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di urgenze l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare all'Associazione l'esecuzione di trasporti in argomento per aree/zone diverse da quella di cui risulta affidataria, così come previsto dalla Delibera n°403/2019. Altresì, sempre nei casi di urgenza, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare i trasporti in argomento per la zona 2 del Trasimeno ad altre Associazioni, qualora la Confraternita di Misericordia di Magione non abbia la possibilità di eseguire i medesimi trasporti.

L'associazione si impegna ad adeguarsi ad eventuali future disposizioni normative che abbiano rilevanza sul servizio in argomento.

Articolo 3 – Durata della convenzione.

La durata della presente convenzione è di mesi 36, a decorrere dalla data del _____, di avvio del servizio risultante dal relativo verbale, *(se del caso) disposto in urgenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e comma 13 del D. Lgs. N°50/2016 e sim.*

Art. 4 – modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi), in orario diurno.

L'associazione, per ogni trasporto, dovrà mettere a disposizione il mezzo (prevalentemente autoambulanza o, quando permesso dalla patologia dei trasportati, altro automezzo idoneo anche a viaggi multipli) ed il relativo

equipaggio (1 autista-soccorritore ed 1 barelliere), con le caratteristiche ed i requisiti previsti dal Regolamento n. 3 del 23/06/2017 e smi per il trasporto in argomento.

I servizi di trasporto dovranno essere attivati dietro specifica richiesta formulata dal Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, così come disposto con la sopra citata Delibera n°403/2019.

I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del Responsabile della Centrale Operativa Trasporti di questa Azienda, in base a relazione del referente dell'Associazione.

Nell'esecuzione dei trasporti l'associazione si impegna altresì a rispettare il disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari tuttora in essere, approvato con Delibera n°718/2012, a cui si farà riferimento anche per eventuali aspetti inerenti il servizio non richiamati nel presente atto.

Alla fine di ogni anno solare, l'Associazione dovrà produrre un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente convenzionamento e dal quale si evinca che i corrispettivi ricevuti siano stati totalmente utilizzati per i fini della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio

nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine l'Azienda Sanitaria comunicherà le direttive impartite ai propri servizi. L'Associazione provvederà ad aggiornare l'elenco degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con l'Azienda Sanitaria.

Articolo 5 – liquidazione e pagamento.

Il pagamento dei rimborsi a favore dell'Associazione saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione prodotta con le modalità ed ai sensi del DPR n°445/2000 e sim, su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione presentata.

L'Associazione produrrà alla Centrale Operativa Trasporti, di norma entro il giorno 7 di ogni mese, il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente, ai fini della predisposizione del MAP.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'Associazione, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione all'Associazione di inadempienze contrattuali, o in caso di accertato inadempimento del contratto, o mancanza od insufficienza o non definizione in contraddittorio del MAP (per la sola parte contestata) o erroneità della fattura stessa, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione dell'Associazione, di accettazione della

contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. In caso di ritardato pagamento, l'Azienda Sanitaria è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, al tasso stabilito dalla BCE per operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi del D. Lgs. n°231/2002.

Articolo 6 – riservatezza.

L'Associazione ed i suoi operatori che svolgeranno il servizio in argomento dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, alla organizzazione e attività svolta dall'Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.

Articolo 7 – trattamento dati.

L'Associazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a. Individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti anche attraverso controlli periodici;
- c. non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo

- che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
 - e. rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
 - f. consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda USL per gli adempimenti di competenza;
 - h. assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistematica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- (All. 2 Addendum)

Articolo 8 – controversie.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 9 – norme di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile, ivi

compreso il disciplinare per i trasporti sanitari in essere presso questa Azienda Sanitaria.

Articolo 10 – Trattamento fiscale.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs. N°117/2017 e sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda Sanitaria ed uno per l'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria

il Dirigente Delegato _____ *

Per l'Associazione

Il Governatore _____ *

L'Associazione dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto nella presente convenzione e di accettare specificatamente quanto previsto agli articoli 2 (oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza), 3 (durata della convenzione), 4 (modalità di svolgimento del servizio), 5 (liquidazione e pagamento), 7 (trattamento dati), 8 (controversie).

Il Governatore _____ *

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.**

ALLEGATO "C"

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI
SANITARI ORDINARI/PROGRAMMATI E DIALIZZATI BARELLATI PER
AREA TRASIMENO – ZONA n°3.**

TRA

Il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, nato a Città della Pieve (Pg) il 19/10/1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n°1, codice fiscale e partita Iva 03301860544, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Azienda Sanitaria**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi e con delega, disposta con Delibera D.G. n° ____ del _____ alla firma del presente atto

E

Il sig. _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in qualità di _____ dell'Associazione di Volontariato Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San Giovanni Decollato di Città della Pieve, con sede in _____, Via _____, codice fiscale / partita IVA _____ di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Associazione**.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n°1644 del 19/12/2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura competitiva, riservata agli operatori di cui al c. 4 lett. a) art. 104 della L.R. 11/2015, per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, per una durata di 36 mesi, suddiviso per le seguenti zone territoriali:

- Zona n. 1: Comuni di Castiglion Del Lago, di Tuoro e di Paciano;
- Zona n. 2: Comuni di Magione e Passignano;
- Zona n. 3: Comune di Città Della Pieve;
- Zona n. 4: Comuni di Panicale e Piegara;

ponendo a base della procedura in argomento i rimborsi, soggetti a ribasso, di € 20 a chiamata e fino ad una percorrenza di 20 chilometri (A+R) per i soli trasporti dializzati barellati e € 0,79 a chilometro per i trasporti ordinari/programmati e per le percorrenze eccedenti i 20 chilometri per trasporti dializzati barellati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare della procedura;

- con Delibera n°403 del 13/3/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, sulla base delle risultanze della procedura esperita;
- affidataria del servizio per la zona n°3, comprendente il Comune di Città Della Pieve, è risultata l'Associazione di Volontariato Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San Giovanni Decollato di Città della Pieve , per un importo stimato annuo di € 37.799,72 Iva esente;
- l'affidamento risulta efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, effettuate nuovamente da questa Azienda Sanitaria, in quanto le relative certificazioni a suo tempo acquisite erano nel frattempo divenute prive di validità;
- con Delibera del Direttore Generale n°100 del 31/01/2017 è stato approvato il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi /forniture affidati da questa Azienda, sulla

base dell'esito delle relative procedure di affidamento;

- il suddetto patto di integrità sarà pertanto allegato alla presente convenzione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;
- con Delibera n° ____ del _____, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza.

L'Azienda Sanitaria affida all'Associazione, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno – zona n°3 comprendente il Comune di Città Della Pieve, per un importo stimato annuo di € 37.799,72 Iva esente, corrispondente ad un importo stimato complessivo, per l'intero periodo di anni tre, di € 113.399,16 Iva esente, articolato come da piano economico prodotto per la procedura, di seguito riportata:

- *Trasporti dializzati barellati*: per un costo fisso per ogni servizio/tragitto attivato di **€ 19,95** comprensivo dei primi 20 chilometri di percorrenza (andata più ritorno), ed **€ 0,789** per ciascun chilometro eccedente la predetta percorrenza (dal 21esimo chilometro);
- *Trasporti ordinari programmati*: **€ 0,789** per ciascun chilometro di percorrenza;

documento che si allega in copia alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa, oneri per la sicurezza riferiti a rischi

interferenziali pari a zero.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dalle previsioni contenute in tutti gli atti della procedura ed, in particolare, nel disciplinare della stessa, nel piano Tecnico ed Economico presentati dall'Associazione; documenti che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, ad esclusione del piano economico il quale viene materialmente allegata (allegato "A"), con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di urgenze l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare all'Associazione l'esecuzione di trasporti in argomento per aree/zone diverse da quella di cui risulta affidataria, così come previsto dalla Delibera n°403/2019. Altresì, sempre nei casi di urgenza, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare i trasporti in argomento per la zona 1 del Trasimeno ad altre Associazioni, qualora la Venerabile Confraternita della Misericordia di Gesù e San Giovanni Decollato di Città della Pieve non abbia la possibilità di eseguire i medesimi trasporti.

L'associazione si impegna ad adeguarsi ad eventuali future disposizioni normative che abbiano rilevanza sul servizio in argomento.

Articolo 3 – Durata della convenzione.

La durata della presente convenzione è di mesi 36, a decorrere dalla data del _____, di avvio del servizio risultante dal relativo verbale, *(se del caso) disposto in urgenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e comma 13 del D. Lgs. N°50/2016 e sim.*

Art. 4 – modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi), in orario diurno.

L'associazione, per ogni trasporto, dovrà mettere a disposizioni il mezzo (prevalentemente autoambulanza o, quando permesso dalla patologia dei trasportati, altro automezzo idoneo anche a viaggi multipli) ed il relativo equipaggio (1 autista-soccorritore ed 1 barelliere), con le caratteristiche ed i requisiti previsti dal Regolamento n. 3 del 23/06/2017 e smi per il trasporto in argomento.

I servizi di trasporto dovranno essere attivati dietro specifica richiesta formulata dal Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, così come disposto con la sopra citata Delibera n°403/2019.

I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del Responsabile della Centrale Operativa Trasporti di questa Azienda, in base a relazione del referente dell'Associazione.

Nell'esecuzione dei trasporti l'associazione si impegna altresì a rispettare il disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari tuttora in essere, approvato con Delibera n°718/2012, a cui si farà riferimento anche per eventuali aspetti inerenti il servizio non richiamati nel presente atto.

Alla fine di ogni anno solare, l'Associazione dovrà produrre un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente convenzionamento e dal quale si evinca che i corrispettivi ricevuti siano stati

totalmente utilizzati per i fini della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine l'Azienda Sanitaria comunicherà le direttive impartite ai propri servizi. L'associazione provvederà ad aggiornare l'elenco degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con l'Azienda Sanitaria.

Articolo 5 – liquidazione e pagamento.

Il pagamento dei rimborsi a favore dell'Associazione saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione prodotta con le modalità ed ai sensi del DPR n°445/2000 e sim, su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione presentata.

L'Associazione produrrà alla Centrale Operativa Trasporti, di norma entro il giorno 7 di ogni mese, il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente, ai fini della predisposizione del MAP.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'Associazione, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione all'Associazione di inadempienze contrattuali, o in caso di accertato inadempimento del contratto, o mancanza od insufficienza o non definizione in contraddittorio del MAP (per la sola parte contestata) o

erroneità della fattura stessa, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione dell'Associazione, di accettazione della contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. In caso di ritardato pagamento, l'Azienda Sanitaria è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, al tasso stabilito dalla BCE per operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi del D. Lgs. n°231/2002.

Articolo 6 – riservatezza.

L'Associazione ed i suoi operatori che svolgeranno il servizio in argomento dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, alla organizzazione e attività svolta dall'Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.

Articolo 7 – trattamento dati.

L'Associazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a. Individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti anche attraverso controlli periodici;

- c. non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
 - d. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
 - e. rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
 - f. consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda USL per gli adempimenti di competenza;
 - h. assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistematica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- (All. 2 Addendum)

Articolo 8 – controversie.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 9 – norme di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile, ivi compreso il disciplinare per i trasporti sanitari in essere presso questa Azienda Sanitaria.

Articolo 10 – Trattamento fiscale.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs. N°117/2017 e sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda Sanitaria ed uno per l'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria

il Dirigente Delegato _____ *

Per l'Associazione

Il Governatore _____ *

L'Associazione dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto nella presente convenzione e di accettare specificatamente quanto previsto agli articoli 2 (oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza), 3 (durata della convenzione), 4 (modalità di svolgimento del servizio), 5 (liquidazione e pagamento), 7 (trattamento dati), 8 (controversie).

Il Governatore _____ *

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.**

ALLEGATO "D".

**CONVENZIONE PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTI
SANITARI ORDINARI/PROGRAMMATI E DIALIZZATI BARELLATI PER
AREA TRASIMENO – ZONA n°4.**

TRA

Il Dott. Ing. Fabio Pagliaccia, nato a Città della Pieve (Pg) il 19/10/1961, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria n°1, codice fiscale e partita Iva 03301860544, di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Azienda Sanitaria**, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente UOC Attività Tecniche - Acquisti Beni e Servizi e con delega, disposta con Delibera D.G. n° ____ del _____ alla firma del presente atto

E

Il sig. _____, codice fiscale _____, nato a _____ il _____ e residente in _____, in qualità di _____ dell'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Perugia - Olmo, con sede in _____, Via _____, codice fiscale / partita IVA _____ di seguito nel presente atto denominata semplicemente **Associazione**.

PREMESSO CHE:

- con Delibera n°1644 del 19/12/2018 è stata autorizzata l'indizione di una procedura competitiva, riservata agli operatori di cui al c. 4 lett. a) art. 104 della L.R. 11/2015, per l'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, per una durata di 36 mesi, suddiviso per le seguenti zone territoriali:
 - Zona n. 1: Comuni di Castiglion Del Lago, di Tuoro e di Paciano;

- Zona n. 2: Comuni di Magione e Passignano;
- Zona n. 3: Comune di Città Della Pieve;
- Zona n. 4: Comuni di Panicale e Piegaro;

ponendo a base della procedura in argomento i rimborsi, soggetti a ribasso, di € 20 a chiamata e fino ad una percorrenza di 20 chilometri (A+R) per i soli trasporti dializzati barellati e € 0,79 a chilometro per i trasporti ordinari/programmati e per le percorrenze eccedenti i 20 chilometri per trasporti dializzati barellati, secondo le modalità indicate nel Disciplinare della procedura;

- con Delibera n°403 del 13/3/2019 si è provveduto all'affidamento del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno, sulla base delle risultanze della procedura esperita;
- affidataria del servizio per la zona n°4, comprendente i Comuni di Panicale e di Piegaro, è risultata l'Associazione di Volontariato Confraternita di Misericordia di Perugia - Olmo, per un importo stimato annuo di € 40.344,41 Iva esente;
- l'affidamento risulta efficace a seguito delle verifiche sul possesso dei requisiti prescritti, effettuate nuovamente da questa Azienda Sanitaria, in quanto le relative certificazioni a suo tempo acquisite erano nel frattempo divenute prive di validità;
- con Delibera del Direttore Generale n°100 del 31/01/2017 è stato approvato il fac simile di patto di integrità, disponendo che tale documento sia sottoscritto contestualmente ai contratti che saranno stipulati per i vari servizi /forniture affidati da questa Azienda, sulla base dell'esito delle relative procedure di affidamento;
- il suddetto patto di integrità sarà pertanto allegato alla presente

convenzione, quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

- con Delibera n° ____ del _____, è stato approvato lo schema della presente convenzione;

CIO' PREMESSO

di comune accordo tra le parti, come sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue:

Articolo 1 – Premesse.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2 – Oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza.

L'Azienda Sanitaria affida all'Associazione, che accetta, l'esecuzione del servizio di trasporti sanitari ordinari/programmati e dializzati barellati per l'area del Trasimeno – zona n°4 comprendente i Comuni di Panicale e di Piegaro, per un importo stimato annuo di € 40.344,41 Iva esente, corrispondente ad un importo stimato complessivo, per l'intero periodo di anni tre, di € 121.033,23 Iva esente, articolato come da piano economico prodotto per la procedura, di seguito riportata:

- *Trasporti dializzati barellati*: per un costo fisso per ogni servizio/tragitto attivato di **€ 19,95** comprensivo dei primi 20 chilometri di percorrenza (andata più ritorno), ed **€ 0,788** per ciascun chilometro eccedente la predetta percorrenza (dal 21esimo chilometro);
- *Trasporti ordinari programmati*: **€ 0,788** per ciascun chilometro di percorrenza;

documento che si allega in copia alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale della stessa, oneri per la sicurezza riferiti a rischi interferenziali pari a zero.

Il contenuto della presente convenzione è integrato dalle previsioni

contenute in tutti gli atti della procedura ed, in particolare, nel disciplinare della stessa, nel piano Tecnico ed Economico presentati dall'Associazione; documenti che i contraenti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che qui si intendono integralmente riportati ancorché non materialmente allegati, ad esclusione del piano economico il quale viene materialmente allegata (allegato "A"), con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

In caso di urgenze l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare all'Associazione l'esecuzione di trasporti in argomento per aree/zone diverse da quella di cui risulta affidataria, così come previsto dalla Delibera n°403/2019. Altresì, sempre nei casi di urgenza, l'Azienda sanitaria si riserva la facoltà di affidare i trasporti in argomento per la zona 1 del Trasimeno ad altre Associazioni, qualora la Confraternita di Misericordia di Perugia - Olmo non abbia la possibilità di eseguire i medesimi trasporti.

L'associazione si impegna ad adeguarsi ad eventuali future disposizioni normative che abbiano rilevanza sul servizio in argomento.

Articolo 3 – Durata della convenzione.

La durata della presente convenzione è di mesi 36, a decorrere dalla data del _____, di avvio del servizio risultante dal relativo verbale, *(se del caso) disposto in urgenza, in analogia a quanto previsto dall'art. 32, comma 8 e comma 13 del D. Lgs. N°50/2016 e sim.*

Art. 4 – modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio dovrà essere svolto dal lunedì al sabato (festivi infrasettimanali compresi), in orario diurno.

L'associazione, per ogni trasporto, dovrà mettere a disposizione il mezzo (prevalentemente autoambulanza o, quando permesso dalla patologia dei trasportati, altro automezzo idoneo anche a viaggi multipli) ed il relativo

equipaggio (1 autista-soccorritore ed 1 barelliere), con le caratteristiche ed i requisiti previsti dal Regolamento n. 3 del 23/06/2017 e smi per il trasporto in argomento.

I servizi di trasporto dovranno essere attivati dietro specifica richiesta formulata dal Responsabile della Centrale Operativa Trasporti, così come disposto con la sopra citata Delibera n°403/2019.

I servizi di trasporto dovranno essere effettuati secondo il percorso più breve dal luogo di stazionamento dei mezzi più vicino al luogo di prelevamento, dell'utente, alla destinazione sanitaria e ritorno. Ove per motivi particolari non possano essere seguiti i percorsi più brevi, il percorso alternativo dovrà essere indicato nell'autorizzazione al trasporto e ciò anche quando il percorso alternativo dipenda dalla necessità e opportunità di concentrare su un unico mezzo più pazienti con residenze e/o destinazioni diverse. Quando la variazione si determini per motivi imprevisti e vi sia urgenza, dovrà essere ratificato con annotazione nella autorizzazione al trasporto a cura del Responsabile della Centrale Operativa Trasporti di questa Azienda, in base a relazione del referente dell'Associazione.

Nell'esecuzione dei trasporti l'associazione si impegna altresì a rispettare il disciplinare per l'effettuazione dei trasporti sanitari tuttora in essere, approvato con Delibera n°718/2012, a cui si farà riferimento anche per eventuali aspetti inerenti il servizio non richiamati nel presente atto.

Alla fine di ogni anno solare, l'Associazione dovrà produrre un rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento delle attività oggetto del presente convenzionamento e dal quale si evinca che i corrispettivi ricevuti siano stati totalmente utilizzati per i fini della presente convenzione.

L'Associazione si impegna a comunicare all'Azienda Sanitaria ogni notizia e circostanza ritenuta atta al miglioramento e/o razionalizzazione del servizio

nonché alla individuazione di eventuale uso improprio dello stesso. A tal fine l'Azienda Sanitaria comunicherà le direttive impartite ai propri servizi. L'Associazione provvederà ad aggiornare l'elenco degli automezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, l'Associazione si avvale di personale che non è in situazione di incompatibilità con l'Azienda Sanitaria.

Articolo 5 – liquidazione e pagamento.

Il pagamento dei rimborsi a favore dell'Associazione saranno effettuati mediante versamento su Conto Corrente dedicato, comunicato con autocertificazione prodotta con le modalità ed ai sensi del DPR n°445/2000 e sim, su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione presentata.

L'Associazione produrrà alla Centrale Operativa Trasporti, di norma entro il giorno 7 di ogni mese, il riepilogo mensile dell'attività del mese precedente, ai fini della predisposizione del MAP.

Relativamente al pagamento di quanto dovuto all'Associazione, lo stesso verrà effettuato entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura. Il pagamento, ai fini dell'osservanza dei termini, deve intendersi avvenuto al momento della quietanza dell'ordinativo di pagamento da parte del Tesoriere dell'Azienda Sanitaria.

In caso di contestazione all'Associazione di inadempienze contrattuali, o in caso di accertato inadempimento del contratto, o mancanza od insufficienza o non definizione in contraddittorio del MAP (per la sola parte contestata) o erroneità della fattura stessa, il termine si intende sospeso dall'invio della contestazione fino al 30° giorno dopo la ricezione da parte dell'Azienda Sanitaria della comunicazione dell'Associazione, di accettazione della

contestazione o delle notizie aggiuntive che consentano di dichiarare la prestazione fornita e/o la fattura conforme alle disposizioni contrattuali. In caso di ritardato pagamento, l'Azienda Sanitaria è tenuta a pagare, senza bisogno di diffida, gli interessi di mora a decorrere dal 30° giorno successivo alla scadenza del pagamento, al tasso stabilito dalla BCE per operazioni di rifinanziamento, maggiorato di 8 punti percentuali, ai sensi del D. Lgs. n°231/2002.

Articolo 6 – riservatezza.

L'Associazione ed i suoi operatori che svolgeranno il servizio in argomento dovranno mantenere riservato quanto verrà a loro conoscenza in merito ai pazienti, alla organizzazione e attività svolta dall'Azienda Sanitaria, durante l'espletamento del servizio.

Articolo 7 – trattamento dati.

L'Associazione ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 viene nominata Responsabile del trattamento dei dati personali per l'attività di cui alla presente convenzione e per tutta la durata della stessa, con il dovere di:

- a. Individuare le persone che a vario titolo sono preposte allo svolgimento di operazioni di trattamento sui dati personali nell'ambito delle attività stabilite dall'accordo citato in premessa, nominarle per iscritto "Incaricati del trattamento" ed impartire loro adeguate informazioni scritte in armonia con quelle ricevute dal Titolare;
- b. verificare la liceità e la correttezza dei trattamenti effettuati dai propri preposti anche attraverso controlli periodici;
- c. non comunicare a soggetti non autorizzati e non diffondere i dati personali conosciuti o ai quali si abbia avuto accesso nello svolgimento delle attività relative all'accordo in questione, salvo

- che la comunicazione sia necessaria per l'esecuzione degli obblighi di cui alla presente nomina;
- d. non utilizzare i dati trattati e le informazioni acquisite per finalità che non siano strettamente inerenti all'oggetto dell'accordo;
 - e. rispettare il divieto di comunicazione e diffusione dei dati trattati, sia in vigore del presente incarico sia per tutto il tempo successivo, durante cui sarà in vigore tale divieto senza limiti temporali;
 - f. consentire al Titolare del trattamento i controlli e la vigilanza sulla corretta osservanza delle disposizioni di legge e delle istruzioni presenti e future impartite;
 - g. evadere le eventuali richieste di accesso, rettifica, integrazione, cancellazione, blocco dei dati da parte dell'interessato che eserciti i propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy, informando con tempestività di tali richieste l'Azienda USL per gli adempimenti di competenza;
 - h. assicurare la non accessibilità da parte di terzi ai sistemi informatici contenenti i dati personali degli utenti/pazienti, se non per fini legittimi ed autorizzati di manutenzione e gestione sistematica che si svolgano nel rispetto della vigente normativa.
- (All. 2 Addendum)

Articolo 8 – controversie.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Perugia. E' escluso il ricorso all'arbitrato.

Articolo 9 – norme di rinvio.

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alle vigenti disposizioni normative e regolamentari ed alle norme del Codice Civile, ivi

compreso il disciplinare per i trasporti sanitari in essere presso questa Azienda Sanitaria.

Articolo 10 – Trattamento fiscale.

Ai fini fiscali si dichiara che la presente convenzione, essendo connessa allo svolgimento dell'attività di volontariato è esente dall'imposta di registro e di bollo ai sensi del D. Lgs. N°117/2017 e sarà registrata solo in caso d'uso.

La presente convenzione consta di n. facciate interamente scritte ed è redatta in due esemplari di cui uno per l'Azienda Sanitaria ed uno per l'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Azienda Sanitaria

il Dirigente Delegato _____ *

Per l'Associazione

Il Governatore _____ *

L'Associazione dichiara espressamente di conoscere ed accettare quanto previsto nella presente convenzione e di accettare specificatamente quanto previsto agli articoli 2 (oggetto e valore della convenzione, casi di urgenza), 3 (durata della convenzione), 4 (modalità di svolgimento del servizio), 5 (liquidazione e pagamento), 7 (trattamento dati), 8 (controversie).

Il Governatore _____ *

***Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 comma 2 del D.Lgs. n. 82/2005.**